



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno [redacted] del mese di [redacted] [redacted]

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. [redacted]
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. [redacted]
Con l'assistenza della Sig. [redacted]

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

[redacted] ivi res. Via
[redacted], libero contumace, dif. Avv. [redacted] di
fid., presente,
P.C. [redacted]

assente, ass. dall' Avv. M.P. Vigilante, presente
IMPUTATO

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :
PM condanna a mesi 6 di recl.
Difesa assoluzione
P.C. si riporta alle conclusioni depositate e nota spese

N. [redacted] R.G.P.M.
N. [redacted] R.G.Trib.
N. [redacted] Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il [redacted]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dot. Giovanni CUCCHIAI BARG)
TRASMESSA AL P.G. [redacted]

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp. Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep. _____

N. _____ Mod. 71M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art. 27 reg. es.

cpp il _____

IMPUTATO

Dei reati di cui agli art. 81 cpv, 610 e 612 bis, comma 1, 2, e 3 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, molestava reiteratamente, con minacce gravi [REDACTED] [REDACTED] (figlia), anche attraverso numerose telefonate, pronunciando le seguenti frasi: "se tua madre mi denuncia e anche voi siete d'accordo, io me ne vado in galera, ma quando esco l'ammazzo e se c'entrate anche voi, ammasserò anche voi...io adesso mi ammazzo se non mi dici dove è tua madre, sto venendo ad ammazzarti, spacco tutto col bastone, ti ammazzerò...ammazzerò e ci farò ammazzare"; cagionando a [REDACTED] [REDACTED] un perdurante grave stato di ansia e di paura costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

Con l'aggravante di cui all'art.612 comma 3 c.p., per essere stato commesso il fatto ai danni di persona portatrice di disabilità .

In Bari dal 24.9.2010 e tutt'ora permanente

(capo di imputazione modificato dal P.M. all'udienza del [REDACTED])

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione del 4.6. [REDACTED] veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Si costituiva parte civile la persona offesa [REDACTED].

Il 2.10. [REDACTED] l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, munito di procura speciale, chiedeva definirsi il processo con le forme del giudizio abbreviato.

Disposto il rito cartolare e acquisito il fascicolo delle indagini preliminari, in data 27.11. [REDACTED] le parti procedevano alla discussione e concludevano come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla scorta delle emergenze processuali si ritiene provata la penale responsabilità di [REDACTED] in ordine a tutti i reati a lui contestati.

Dagli atti emerge quanto segue.

In data 4.11. [REDACTED] a [REDACTED] sporgeva una prima denuncia alla Procura della Repubblica in sede nella quale rappresentava che il padre, [REDACTED], a seguito della separazione avvenuta con la madre, in data 20.9. [REDACTED] aveva cominciato a tempestarla di telefonate (verosimilmente per sapere dove si trovasse la donna) alle quali non aveva risposto proprio in ragione del carattere violento dell'uomo.

Non ricevendo risposta, il [REDACTED] sempre in quella data, alle 20:30 circa, si era recato presso l'abitazione

della figlia, citofonando con insistenza, tanto da indurre la stessa a rispondere e a dirgli che non voleva parlare con lui, che stava studiando con degli amici e che se non avesse smesso avrebbe chiamato le forze dell'ordine.

Il [REDACTED] [REDACTED], con tono minaccioso, rispondeva alla figlia che sarebbe rimasto sotto l'abitazione fino a quando non si fossero allontanati gli amici.

Circostanza verificata dalla parte offesa e dagli amici presenti in casa attraverso il videocitofono.

Questa situazione creava un enorme stato di ansia e di paura nella [REDACTED] [REDACTED], tanto da indurla a chiamare il legale di famiglia, l'avv. Di [REDACTED], che provvedeva a contattare la Polizia.

Prima dell'arrivo sul posto della volante, il [REDACTED] continuava a telefonare insistentemente (almeno cinque o sei volte) dicendole: "se tua madre mi denuncia, e anche voi siete d'accordo, io me ne vado in galera, ma quando esco l'ammazzo e, se c'entrate anche voi, ammazzero anche voi".

La Polizia, infatti, trovava l'imputato al telefono con la figlia.

Nei giorni successivi il [REDACTED] continuava a chiamare la parte offesa ripetutamente, dicendole che se non gli avesse detto dove si trovava la madre l'avrebbe uccisa.

"Se non mi dici dov'è tua madre io mi ammazzo. Sto venendo là, ad ammazzarti. Spacco tutto con il bastone. Ti ammazzero".

Spaventata dalle minacce ricevute, anche in ragione del suo stato fisico ([REDACTED] è paraplegica a seguito di un incidente stradale accaduto quando era piccola) che certamente non le consentiva di difendersi, la ragazza interrompeva la telefonata.

Alle 19:40 del 10 ottobre [REDACTED], l'imputato si presentava presso l'abitazione della figlia e suonava al citofono per svariati minuti, finché questa non rispondeva dicendogli di andare via perché aveva chiamato le forze dell'ordine.

Effettivamente arrivavano i Carabinieri che constatavano la presenza dell'imputato sotto l'abitazione della [REDACTED]. L'imputato, anche in presenza dei militari, chiedeva ossessivamente dove fosse la moglie.

In data 2.12. [REDACTED], in data 25.11. [REDACTED] aveva chiesto l'intervento della Polizia riferendo che il padre continuava a chiamarla continuamente sul cellulare e quando trovava spento richiamava sul telefono fisso parlando con l'amica della figlia [REDACTED] che veniva anche lei minacciata dall'imputato.

" Se noi vogliamo stare bene e che non succeda nulla, devi dire dove sta [REDACTED] e che deve rispondere al telefono".

Sempre in data 1.12. [REDACTED] il [REDACTED] diceva alla [REDACTED] di dirgli dove si trovava l'autovettura della moglie, affermando che lui conosceva gente appartenente alla malavita e che avrebbe ingaggiato qualcuno per far del male a [REDACTED] e alla sorella [REDACTED].

Affermava, inoltre, che le avrebbe ammazzate o fatte ammazzare perché lui voleva a tutti i costi tornare con la

madre o sapere dove la stessa si trovasse e che non gli importava di finire in galera.

A seguito delle ripetute minacce e persecuzioni telefoniche e personali poste in essere dal padre e dal grave stato di intimidazione e di ansia che le stesse le procuravano, ~~_____~~ ~~_____~~ sporgeva denuncia querela nei confronti dello stesso.

Sulla scorta di tali elementi, risulta, pertanto, integrata la condotta prevista e punita dall'art.612 bis c.p. dal momento che l'imputato ha, coscientemente e volontariamente, nonché reiteratamente molestato la figlia ~~_____~~, disabile, prospettandole un male ingiusto e notevole, esercitando sulla stessa un effetto intimidatorio tale da indurla a denunciare più volte l'accaduto alle forze dell'ordine.

Condotta ossessiva, che ha ingenerato nella figlia ~~_____~~, paura e ansia per l'incolumità propria e della sua famiglia (la madre si era allontanata dal marito per rifugiarsi in una casa famiglia) nonché per la propria libertà personale e che l'ha indotta a modificare finanche le abitudini di vita.

In tema di valutazione della prova è stato ampiamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, proprio in relazione alla fattispecie di cui all'art.612 bis c.p., la penale responsabilità di un soggetto può essere affermata anche sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa, purché queste siano

sottoposte ad un rigoroso vaglio critico (cfr. Cass. Pen. Sez. V n.27774/10)

Ne caso di specie non possono esservi dubbi sulla credibilità della persona offesa che nelle denunce sposte nei confronti del padre, nel sia pur breve arco di tempo in cui si è svolta la vicenda, è stata chiara, lineare, precisa e priva di contraddizioni, né si rinviene, agli atti intendimento calunnioso alcuno in capo alla stessa.

Questi elementi convergono nel riferire a il reato di cui all'art.612 bis c.p. contestato, di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi legislativamente previsti.

Il reato di "stalking" o di "atti persecutori" previsto dalla legge n.38/2009, che ha introdotto nel tessuto codicistico l'art.612 bis c.p., è un reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione di più condotte minacciose e moleste, tali da ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore per sé o per le persone care o tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e i comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati.

Inoltre i comportamenti devono avere l'effetto di provocare in capo alla vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizi per le abitudini di vita: trattasi di reato di

evento e di danno, a fattispecie alternative, ciascuna delle quali idonea ad integrarne gli estremi (Cass. Pen. Sez. V 34015/10).

Più in particolare , la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire al riguardo, che integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art.612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (cfr. Cass. Sez. V n.6417/10) precisando l'idoneità ad integrare la fattispecie delle ripetute comunicazioni telefoniche, anche mediante reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network, come ad esempio facebook (cfr. Cass. Pen.Sez. VI n.32404/10).

Integrano, certamente, la suddetta fattispecie, le condotte del , consistite nell'effettuare verso la figlia , una condotta perdurante di persecuzione, posta in essere con numerose telefonate moleste, offensive, minatorie e volgari, nel appostarsi sotto l'abitazione della stessa citofonando ripetutamente senza dare tregua alla vittima per quasi tre mesi e tali da ingenerare nella stessa uno stato perdurante di ansia e di paura, che ha indotto la donna a modificare le proprie abitudini di vita, evitando di uscire di casa nel timore di subire aggressioni, anche in ragione del proprio stato di portatrice di handicap e, quindi, della propria minorata capacità di difendersi.



E' opportuno evidenziare che la Suprema Corte, proprio di recente, ha ribadito che sono sufficienti anche due soli episodi persecutori che limitano la libertà della vittima. Non è necessaria la "serialità" della condotta offensiva, ma è sufficiente che i comportamenti contestati producano gli effetti previsti e puniti dall'art.612 bis c.p. (Cass. Pen. Sentenza n. 46331 del 20.11.2013).

Parimenti è sussistente il reato contestato di cui all'art.610 c.p. in cui il bene giuridico tutelato è la libertà morale intesa come facoltà di autodeterminarsi in maniera spontanea.

Il reato di violenza privata, secondo giurisprudenza della Suprema Corte, non resta assorbito in quello di atti persecutori, atteso che non sussiste un rapporto di specialità tra le due norme.

Il reato di cui all'art.610 c.p. si connota per l'elemento rappresentato dalla costrizione della persona offesa a fare, non fare, tollerare od omettere qualcosa, ovvero obbligarla ad uno specifico comportamento.

Da quanto esposto dalla persona offesa nella dettagliata denuncia in atti emerge chiaramente che l'imputato ha con violenza consistita in minacce, appostamenti, telefonate ripetute ed insistenti costretto la figlia XXXXXXXXXX a tollerare tutti i suoi accessi di ira, a comunicare con lui e a modificare le proprie abitudini, proprio in ragione dello stato di intimidazione cagionato.

Ciò premesso entrambi i reati vanno avvinti sotto il vincolo della continuazione in ragione del medesimo disegno

criminoso, della contestualità di tempo e di luogo in cui sono stati commessi.

Più grave ai sensi dell'art.81 c.p. è il reato di cui all'art.612 bis c.p..

Passando alla sanzione da irrogare, tenuto conto dei parametri di cui all'art.133 c.p. ed in particolare della personalità del reo che consente il riconoscimento di attenuanti generiche, da ritenersi equivalente alla contestata aggravante di cui al comma terzo dell'art.612 bis c.p. per la condizione di persona portatrice di disabilità della persona offesa, si stima congrua la pena di un anno di reclusione (pena base un anno e due mesi di reclusione, aumentata di mesi quattro per il reato satellite e ridotta per il rito alla pena finale di un anno di reclusione).

Le risultanze del casellario consentono di ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati potendo beneficiare della sospensione condizionale della pena.

All'accertamento dei fatti così come evidenziati segue la condanna ai sensi dell'art.538 c.p.p. di al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile da liquidarsi nel quantum (non provato nemmeno pro-parte ai fini della liquidazione della richiesta provvisoria) dinanzi al giudice civile.

va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali di parte civile che si liquidano in €2700,00 oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 533, 535 e 438 c.p.p. dichiara [redacted] [redacted] colpevole dei reati a lui contestati e, riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, avvinti i reati per continuazione, lo condanna, applicata la diminuzione del rito, alla pena di un anno di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p. condanna [redacted] [redacted] al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede.

Rigetta la richiesta provvisoria.

Condanna [redacted] [redacted] al pagamento delle spese processuali di parte civile che liquida in €2700,00 oltre ad accessori di legge.

Termine di 60 gg. per il deposito dei motivi.

Bari [redacted]

Il Giudice



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, il 4 7 GEN 2011
IL DIRETTORE (AMMINISTRATIVO)
([redacted])